COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza. (*Urgenza*). (802) . 141

PRESIDENTE 141, 142, 143
RESTA, *Relatore* 141
MORO 142, 143
MALAGUGINI 142
MARCHESI 143
CARONIA. 143

La seduta comincia alle 9,10.

DE LAURO MATERA ANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza. (802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 26 marzo 1953, n. 188, sugli esami di abilitazione alla libera docenza ».

L'onorevole Resta, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTA, *Relatore*. Questo disegno di legge viene a dare integrazione – e, per una parte, a derogare – alla legge sulle libere docenze.

Molti colleghi che appartennero alla passata legislatura ricorderanno che questa Commissione, a proposito delle libere docenze, affermò il principio del numero aperto. Tutti d'accordo, senza distinzioni di parte e con l'adesione del Governo, noi fondammo la nostra affermazione sul concetto che con la libera docenza non si dava, in sostanza, che un titolo puramente accademico. Il Senato, invece, fu di opposto avviso e non solo stabilì il numero chiuso, ma, con grande coerenza, eliminò anche quella possibilità di deroga che aveva il Ministro nel passato ordinamento.

In secondo esame, la nostra Commissione si adeguò alla posizione del Senato.

Con questo disegno di legge si vuole introdurre una minima deroga al principio del numero chiuso, nel senso che coloro che hanno già la libera docenza in una materia, e quindi hanno già un titolo di abilitazione, possono conseguirne una seconda al di fuori del numero chiuso.

A me pare che, fermo restando il mio convincimento personale secondo cui per la libera docenza è molto più opportuno il numero aperto, e ferma restando l'osservanza delle norme in vigore, possiamo accogliere questo principio derogativo che, in sostanza, non immette nella vita accademica un numero indiscriminato di docenti, ma consente di aggiungere un nuovo titolo di libera docenza a chi già ne ha uno.

Infatti, la sostanza di questo disegno di legge è nell'ultimo comma dell'articolo 1, il quale precisa che «nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abi-

litazioni da conferirsi ai candidati già in possesso di diploma di abilitazione alla libera docenza in altra disciplina ».

L'articolo 2 del disegno di legge dispone che il Ministro può applicare la norma stessa anche alla sessione in atto.

Questa è la sostanza del disegno di legge che è all'esame della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORO. Siamo nell'ambito di un disegno di legge evidentemente interpretativo della legge del 1953, e il chiarimento che io ritengo opportuno dare in questa sede è relativo al modo di esplicarsi del parere richiesto al Consiglio Superiore della pubblica istruzione, in relazione alla nomina dei commissari per le abilitazioni alla libera docenza.

In occasione della discussione della legge del 1953, fu stabilito che il Ministro nomina i commissari, sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Fu nostra intenzione precisa, risultante dalle dichiarazioni di tutti i colleghi che intervennero nella discussione, che non fosse il Consiglio Superiore a designare i membri delle commissioni, ma fosse il Ministro, e ciò perchè si erano verificati gravi inconvenienti nell'ambito del Consiglio Superiore, ove spesso era accaduto che i professori di singole discipline dominassero il campo con le loro designazioni, senza peraltro assumere quella responsabilità che il Ministro invece assume in sede politica e amministrativa. Quindi fu detto esplicitamente che si riteneva competente per tali nomine il Ministro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Senonchè non fu precisato in quale forma questo parere debba essere richiesto, sicchè sono possibili, in astratto, varie soluzioni. Una di esse è quella che finora, in via di fatto, è stata adottata, cioè che il Consiglio Superiore fa le designazioni (come appunto faceva in passato) e il Ministro resta libero di nominare o no le persone indicate, il che naturalmente crea per il Ministro molte volte un certo imbarazzo, in quanto l'iniziativa è completamente del Consiglio Superiore.

Un'altra forma potrebbe essere quella della scelta nell'ambito di una rosa di nomi, ma questo è già fuori dallo spirito e dalla lettera della legge, perchè la scelta in una rosa è pur sempre una scelta obbligatoria, sia pure con la possibilità di selezione tra i nomi proposti.

A me pare che sia opportuno precisare che l'iniziativa è sempre del Ministro e che – come in ogni caso avviene – il parere si esprime dopo che il Ministro ha fatto le sue designazioni, sulle quali il Consiglio Superiore è chiamato appunto a esprimere il proprio parere.

In definitiva, l'emendamento che intendo presentare, vuole precisare la procedura di nomina in questo senso, che il Ministro invia al Consiglio Superiore i nomi delle persone che, a suo parere, dovrebbero essere chiamate a far parte delle commissioni, e il Consiglio Superiore esprime il proprio avviso, dopo di che il Ministro adotta le decisioni definitive.

Il mio emendamento che è in sostanza un articolo aggiuntivo, è così formulato:

« Il Ministro della pubblica istruzione, prima di procedere alla nomina dei membri delle commissioni esaminatrici delle libere docenze, comunica al Consiglio Superiore della pubblica istruzione (Sezione I) i nomi dei professori che, a suo giudizio, dovranno essere chiamati a farne parte. Sulla base di tale comunicazione il Consiglio Superiore della pubblica istruzione (Sezione I) esprime il suo parere richiesto a norma dell'articolo 3 della legge 26 marzo 1953, n. 188, che trasmette al Ministro. Il Ministro della pubblica istruzione, presa conoscenza dell'avviso espresso dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione adotta le decisioni definitive, procedendo alla nomina dei commissari ».

In tal modo resta chiaro che l'iniziativa è del Ministro: quindi, punto iniziale e punto finale della procedura è l'azione del Ministro, nella quale si inserisce l'espressione del parere da parte del Consiglio Superiore.

Effettivamente non è concepibile, nella prassi amministrativa, che un parere si esprima senza che vi sia stata una prima presa di posizione da parte dell'Amministrazione, che costituisca la base sulla quale il parere si esprime.

MALAGUGINI. I colleghi sanno, anche perché io non ne ho fatto mai mistero in quanto si tratta di una concezione che obbedisce ad una preoccupazione fondamentale, l'interesse della scuola, che io non sono mai stato troppo corrivo ad accordare facilitazioni nel campo scolastico. Però, in questo caso, trattandosi della libera docenza che non conferisce un posto, ma semplicemente un titolo, mi pare che, dal momento che siamo entrati nell'ordine di idee di fare una breccia nel principio del *numerus clausus*, si potrebbero includere tra coloro che sono fuori di questo numero chiuso anche quelli che comprovino di appartenere ad una delle seguenti categorie: reduci, combattenti, mutilati e invalidi.

In questo senso mi permetterei di presentare un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 1, il quale ultimo comma, come vedete, è del seguente tenore: « Nel numero massimo di cui al precedente comma non sono da comprendere le abilitazioni da conferirsi ai candidati già in possesso di diploma d'abilitazione alla libera docenza in altra disciplina ».

L'emendamento aggiuntivo sarebbe il seguente: « e, *una tantum* per la presente sessione, a quei candidati che comprovino di appartenere alle categorie di reduci, combattenti, mutilati e invalidi ». A me pare che, così limitata nel tempo, la concessione possa essere accordata.

MARCHESI. Per un chiarimento. L'onorevole Moro e l'onorevole Presidente conoscono, perché più volte abbiamo avuto occasione di trattare questo argomento, che ho scarse simpatie per l'autorità del Consiglio Superiore; esse non sono però tanto scarse da volerlo interamente privare di quelli che erano stati una volta i suoi attributi. Io amo le responsabilità, come ho detto altre volte; e le responsabilità sono personali, cioè d'una persona cui si può imputare il merito o il demerito d'una decisione. Il Consiglio Superiore, come i corpi accademici, è un organo irresponsabile che ha dato e dà della sua irresponsabilità non sempre gradevole esempio.

Quindi, alla irresponsabilità del Consiglio Superiore io preferisco una responsabilità precisa, come quella del Ministro; pur tuttavia, con l'emendamento dell'onorevole Moro, il Ministro non farebbe che informare il Consiglio Superiore dei commissari da lui scelti. Ora, informare il Consiglio Superiore non rappresenta un vincolo, tanto più che il Consiglio Superiore non ha il potere di modificare la decisione del Ministro.

MORO. Ma il Consiglio Superiore esprime il suo parere, cioè dice al Ministro, prima che egli proceda alla nomina, se quelle designazioni sono di suo gradimento.

MARCHESI. Ma non è vincolante.

MORO. Ma l'organo esprime un avviso autorevole, tanto che il Ministro deve giustificare la sua decisione, qualora eventualmente respinga il parere ricevuto. Non mi pare, d'altronde, che ci sia altra soluzione da adottare. Infatti, o la designazione è fatta dal Ministro, sentito il parere non vincolante del Consiglio Superiore, oppure il Consiglio Superiore designa e il Ministro non può che ratificare le nomine. Di qui non si esce.

MARCHESI. Non si può, allora, trovare una via conciliativa e far nominare. ad esempio due membri dal Consiglio Superiore e gli altri dal Ministro ?

MORO. Allora non è più interpretativo l'emendamento, ma è innovativo.

CARONIA. Premetto che, a mio avviso, la libera docenza ha bisogno di una migliore regolamentazione. Nella passata legislatura si procedette ad una riforma. Ma si è visto che questa riforma non è servita a niente, perché si lamentano ora più inconvenienti di prima. Ricordo che io proposi di restituire il conferimento delle libere docenze alle università, in modo da avere degli enti più direttamente responsabili di quanto non lo siano attualmente.

Ad ogni modo questa è una questione sulla quale si dovrebbe ritornare in altro momento, perché riguarderebbe una riforma radicale dell'istituto della libera docenza. Qui siamo chiamati ad approvare una modifica che serve ad ovviare ad un inconveniente. È però una modifica che peggiora la situazione perché apre delle brecce nel principio del numero chiuso. Ciò può dar luogo ad una inflazione di libere docenze. Infatti, vi sono dei collezionisti di libere docenze che io conosco bene: riescono a farsene conferire una dopo l'altra. Io non sarei contrario a dare il mio voto a questo disegno di legge, ma vorrei che fosse chiarita la portata dell'ultimo comma dell'articolo 1. Non vorrei che si largheggiasse eccessivamente, e pertanto proporrei di precisare, all'ultimo comma, che deve trattarsi di disciplina affine.

PRESIDENTE. Poiché sta per iniziare la seduta in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI